



DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI IS.NA.R.T. Scpa- FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MIRABILIA NETWORK S.C.R.L.

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
AMBROGIO Mario	Componente	SI
CITINO Francesco	Componente	SI
MATRAGRANO Roberto	Componente	SI
NOLA Luigi	Componente	SI
OLIVERIO Giovanna	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI

Il Presidente riferisce che l'assemblea straordinaria dei soci di Isnart Scpa dello scorso 12 marzo 2025 ha deliberato l'approvazione del progetto di Fusione per incorporazione di Mirabilia Network Scrl in Isnart Scpa, ai sensi dell'art. 2501 ter del codice civile.

Isnart Scpa, società in house del sistema camerale che opera nel settore del turismo e nella quale la Camera di Commercio di Cosenza detiene una partecipazione di 756,00 euro, ha intrapreso il percorso di incorporazione di Mirabilia Network, costituita come associazione senza fini di lucro da Unioncamere nazionale e da 21 Camere di Commercio italiane per mettere in collegamento e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, e trasformata in società consortile a responsabilità limitata con atto del 16 dicembre 2024, iscritto al Registro Imprese il 20 dicembre 2024. Si evidenzia che la trasformazione di Mirabilia ha rappresentato un percorso meramente tecnico, realizzato al solo e unico scopo di consentire la successiva incorporazione in Isnart Scpa senza dar luogo ad una fusione eterogenea, non disciplinata normativamente.

Obiettivo strategico della fusione per incorporazione è quello di unificare, all'interno di un'unica struttura, le attività di promozione del turismo, proprie di Isnart, con quelle di valorizzazione dei siti UNESCO e dei patrimoni culturali, tipiche di Mirabilia. L'esigenza è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission e le azioni delle due organizzazioni mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse per consentire di sfruttare al meglio le potenzialità di entrambe, di creare valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori, di garantire maggiore efficienza.

Si sottolinea che la Camera di Commercio potrebbe beneficiare di questa fusione sia per valorizzare l'unico sito UNESCO presente nella provincia di Cosenza (le Faggete vetuste del Parco Nazionale del Pollino), sia per acquisire nuove competenze ed esperienze nel settore turistico e culturale.

Per dar luogo all'operazione di fusione per incorporazione, entrambe le società hanno redatto la seguente documentazione inviata da Isnart con nota prot. n. 2042 del 5 febbraio 2025 e regolarmente depositata in copia presso le sedi aziendali, nel rispetto dell'art. 2501 *septies* del codice civile:

- la situazione patrimoniale redatta al 30 dicembre 2024 ex art. 2501 *quater* del codice civile;
- la relazione degli amministratori ex art. 2501 *quinquies* del codice civile;
- il progetto di fusione con i rapporti di cambio ex art. 2501 *ter* del codice civile;
- lo Statuto della società derivante dalla fusione;
- la relazione dell'esperto ex art. 2501 *sexies* del codice civile, sulla congruità del rapporto di cambio. Al fine di garantire omogeneità di valutazione è stato individuato un unico esperto.

La fusione sarà operativa decorsi sessanta giorni dal deposito al Registro Imprese delle delibere di fusione ex art. 2503 del codice civile, a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso.

Gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione hanno deliberato di effettuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniale ed economiche riferite alla data del 30 dicembre 2024 ed hanno, quindi, determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 1.075 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 di Isnart per ogni quota di Mirabilia, non prevedendo conguagli in denaro.

Le ragioni che giustificano tale rapporto di cambio, evidenziate nelle relazioni degli amministratori, risiedono nelle valutazioni dei due patrimoni, operate al fine di valorizzare correttamente gli asset netti delle due entità. Il rapporto di cambio è stato ritenuto congruo dall'esperto.

Trattandosi di fusione per incorporazione, le quote della società incorporata saranno annullate e si procederà all'assegnazione ai soci della stessa di azioni dell'incorporante, attingendo a quelle attualmente detenute da Isnart quali azioni proprie, in misura pari al suddetto rapporto di cambio. L'operazione di fusione non comporta, quindi, esborso di denaro per i partecipanti.

Le operazioni della incorporata Mirabilia saranno imputate all'incorporante Isnart con effetto retroattivo ai fini contabili, a partire dal 1° gennaio 2025. Da tale data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno, ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 del codice civile, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile.

Si ricorda che l'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia non rientra nel campo di applicazione della funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP, come espressamente ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Per i soci dell'incorporante, che siano – o meno – anche soci dell'incorporata non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto giuridico immutato, in esito alla fusione. Al riguardo, infatti, la pronuncia in oggetto ha ribadito che *"l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2026, non riguarda le operazioni di trasformazione tra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio"*.

L'operazione di fusione per incorporazione risulta, quindi, coerente rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente come specificate dal legislatore all'art. 2 comma 2 lett d-bis) della Legge 580/1993 e s.m.i. *"valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti"*. Le ragioni che giustificano l'operazione, inoltre:

- rispondono ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura;
- non comportano aumenti di costi di struttura lato Isnart, ma solo costi cessanti lato Mirabilia;
- sono comprovate dal Business Plan dell'iniziativa per il triennio 2024-2026 già redatto da Isnart;
- in termini di convenienza economica e finanziaria non è previsto alcun costo né alcun esborso finanziario, in quanto la fusione sarà realizzata tramite l'utilizzo delle azioni proprie detenute dalla stessa Isnart;



- il rapporto di cambio tra le azioni di Isnart e le quote di Mirabilia è stato ritenuto congruo dall'esperto;
- la fusione in oggetto è pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- l'operazione non comporta alcun esborso finanziario per la Camera di Commercio di Cosenza, né l'acquisizione di nuove partecipazioni, né incrementi di quelle già esistenti.

A seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia Network Srl in Isnart Scpa è stato redatto un nuovo Statuto societario, le cui principali modifiche riguardano:

- l'integrazione delle attività di promozione turistica con la gestione dei progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio e dei siti UNESCO (art. 1 "Denominazione" e art. 3 "Oggetto sociale");
- l'adempimento dell'Assemblea dei soci in merito alla decisione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo (art. 10 "Assemblea");
- modalità di nomina e remunerazione dell'Organo Amministrativo (art. 13 "Organo Amministrativo");
- modalità di nomina del Comitato per il controllo analogo (art. 20 "Comitato per il controllo analogo").

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

VISTO lo Statuto camerale;

VISTA la documentazione trasmessa ai soci di Isnart, acquisita agli atti il 5 febbraio 2025 con n. 2042;

CONSIDERATA la coerenza dell'operazione con le funzioni istituzionali dell'Ente sotto il profilo turistico e culturale e la valutazione della rilevanza della stessa sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

PRESO ATTO che dall'operazione di fusione non derivano, per la Camera di Commercio, né esborsi finanziari, né l'acquisizione di nuove partecipazioni, né incrementi di quelle già esistenti;

RITENUTO opportuno autorizzare l'operazione di fusione per incorporazione;

PRESO ATTO che sulla proposta di delibera è stato reso digitalmente parere favorevole sotto il profilo di legittimità da parte del Responsabile del Servizio EQ#Più Intelligenti Dr. Giuseppe Palopoli e del Segretario Generale;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 8 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei revisori dei conti e, in particolare del Presidente Dr. Simone Di Paola e dei componenti Dr.ssa Laura Iacone e Dr Marco Pane;

ALL'UNANIMITÀ' dei voti palesemente espressi

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'operazione di fusione per incorporazione in oggetto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

La presente Deliberazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

IL SEGRETARIO GENERALE

Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

IL PRESIDENTE

Klaus Algieri

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”